

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

| INDICE | | PAG. |
|--|------------------|------|
| Congedi: | | |
| PRESIDENTE | 1416 | |
| Inversione dell'ordine del giorno: | | |
| COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> | 1416 | |
| PRESIDENTE | 1416 | |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | |
| Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (3558) | 1416 | |
| PRESIDENTE | 1416, 1417, 1418 | |
| CAPPUGI, <i>Relatore</i> | 1416 | |
| FERRI | 1417 | |
| CORRI | 1417, 1418 | |
| ROMITA | 1418 | |
| DELGROIX | 1418 | |
| RUSSO | 1418 | |
| COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> | 1418 | |
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): | | |
| Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (3388) | 1424 | |
| PRESIDENTE | 1424, 1425 | |
| RUSSO, <i>Relatore</i> | 1424, 1425 | |
| BOZZI | 1425 | |
| DELGROIX | 1425 | |
| SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 1425 | |
| Disegni e proposte legge (Discussione e rinvio): | | |
| RIORDINAMENTO del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico del personale permanente e volontario. (3432); | | |
| SANTI: Norme relative alle qualifiche e gradi, ed al trattamento economico e di quiescenza del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (2493); | | |
| MODIFICA degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi. (3440) | 1425 | |
| PRESIDENTE | 1425, 1427, 1428 | |
| RUSSO, <i>Relatore</i> | 1425, 1428 | |
| FERRI | 1428 | |
| GIANQUINTO | 1428 | |
| SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 1428 | |
| Proposta di legge (Discussione e rinvio): | | |
| RIVA: Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti. (3464) | 1428 | |
| PRESIDENTE | 1428, 1429 | |
| DE MARIA, <i>Relatore</i> | 1428 | |
| SAMPIETRO UMBERTO | 1429 | |
| ORTONA | 1429 | |
| DELGROIX | 1429 | |
| SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 1429 | |

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

| | PAG. |
|---|------|
| Disegno e proposta di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>) | |
| Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo Militare Alleato nel Territorio di Trieste. (2639); | |
| COLITTO: Sistemazione dei dipendenti del cessato Governo Militare Alleato di Trieste. (1913) | 1430 |
| PRESIDENTE | 1430 |
| TOLLOY | 1430 |
| CAPPUGI | 1430 |

La seduta comincia alle 11.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato De Francesco è in congedo.

Inversione dell'ordine del giorno.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3558.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3558).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare ». Questo disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato. La IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Cappugi, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAPPUGI, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato, e che ora viene al nostro esame, costituisce una lodevole iniziativa del

Governo. Infatti, già da tempo, i servizi dell'Alimentazione richiedevano un aggiornamento nella legislazione che li regola per toglierli da quello stato di precarietà e di incertezza che, in questi ultimi tempi, è stato, direi quasi, la loro caratteristica essenziale.

Non v'è dubbio che il problema dell'alimentazione ha assunto, già prima della recente guerra, aspetti sempre più complessi, tanto da determinare non solo la creazione di appositi servizi permanenti in ogni paese, ma anche la istituzione di speciali organismi internazionali, nell'ambito delle Nazioni Unite, come la F.A.O., che ha sede nel nostro Paese. Parlando da queste premesse generali debbo sinceramente dire che con questo disegno di legge, il problema nostro, particolare, della alimentazione e dei servizi inerenti non mi sembra sia stato risolto nel migliore dei modi in quanto ritengo che la nuova struttura non sia adeguata alla importanza del problema e, soprattutto, allo sviluppo di una efficiente politica alimentare nel nostro Paese.

Tuttavia, convinto che problemi di tanta portata vanno affrontati e risolti con criteri di gradualità, non esito a proporre che il disegno di legge venga approvato nel testo già accolto della prima Commissione del Senato, senza modifiche, tenendo presente che, con esso, sarà possibile attuare provvidenze economiche, sociali ed assistenziali, atte ad assicurare la difesa dei consumatori appartenenti alle classi lavoratrici più vulnerabili e meno abbienti.

Ricordo ai colleghi che, nella passata legislatura, un altro disegno di legge sullo specifico argomento, anch'esso già approvato dal Senato, decadde per il sopraggiunto scioglimento delle Camere. Una nuova eventualità del genere è senz'altro da scongiurare, non solo per evitare che i servizi dell'alimentazione permangano in quello stato di precarietà ed incertezza dianzi accennato, ma anche per dare al personale quel definitivo assetto legislativo che è atteso da oltre un decennio e che lo stesso Consiglio di Stato, con parere n. 1556 del 21 ottobre 1952, ritenne necessario.

Faccio presente che lo stato di precarietà e di transitorietà dei servizi dell'alimentazione ha spiegato i suoi riflessi negativi sul personale. Infatti, mentre il personale non di ruolo, in servizio nelle altre amministrazioni dello Stato, ha ricevuto da tempo una sistemazione, che è valsa a conferirgli tranquillità e sicurezza circa il proprio avvenire, il personale non di ruolo dell'alimentazione, invece, in attesa che i relativi servizi fossero riorganizzati ed adeguati alle nuove esigenze

del Paese, è rimasto, finora, escluso da ogni sistemazione.

Conseguentemente, molti dipendenti, cessati dal servizio per sopraggiunti limiti di età, non hanno potuto essere ammessi al godimento della pensione ed hanno dovuto accontentarsi di una liquidazione *una tantum* che, per quanto ampia e consistente abbia potuto essere, non è stata di certo tale da garantire sicurezza e tranquillità durante il periodo più difficile e doloroso della vita umana. La stessa cosa è a dirsi per il personale deceduto in attività di servizio e gli eredi — rappresentati quasi sempre da bambini in tenerissima età — hanno dovuto, anch'essi, accontentarsi, data la mancata sistemazione a ruolo dei propri danti causa, della predetta liquidazione *una tantum*.

Anche sotto questo aspetto il disegno di legge merita di essere approvato e non sarà male precisare che la soluzione data al problema della sistemazione del personale risponde a criteri di giustizia ed equità e trova numerosi precedenti legislativi, il più importante e recente è quello relativo al personale degli Uffici del lavoro, e che la legge 2 marzo 1953, n. 429, ha sistemato a ruolo.

D'altra parte è bene precisare che l'istituzione del nuovo ruolo speciale ad esaurimento, mentre consente all'Amministrazione di continuare ad avvalersi di elementi che, durante un ventennio circa, hanno dato prova di indubbia capacità ed esperienza, non deroga affatto a quelle che sono le norme fondamentali dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e non apporta lesioni ad altrui diritti ed interessi. Infatti, i ruoli speciali ad esaurimento da una parte, debbono essere istituiti secondo le norme fondamentali e tradizionali che regolano la istituzione dei ruoli organici e, dall'altra, sono una cosa ben distinta dai ruoli organici stessi che, pertanto, non sono in alcun modo pregiudicati o ritardati nel loro normale sviluppo.

Per tutte queste ragioni, vi raccomando, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge, che, mentre provvede ad una non più dilazionabile riorganizzazione dei servizi dell'alimentazione, con la necessaria eliminazione di una importante gestione fuori bilancio, assicura al personale una conveniente definitiva sistemazione. Questa duplice finalità sociale, di difesa del consumatore e di sistemazione del personale, mi esime da ulteriori considerazioni e mi rende certo del vostro voto favorevole su questo urgente ed indispensabile provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRI. Quello che mi accingo a dire vale anche come dichiarazione di voto sul presente disegno di legge. Noi, del gruppo socialista, avremmo molte riserve da fare in merito al provvedimento, già approvato dal Senato. Però, non possiamo prescindere da considerazioni assai pressanti, che si riferiscono essenzialmente alla situazione di un personale ammontante a oltre duemila unità il quale, attraverso questo disegno di legge, avrà una sistemazione che attende ormai da parecchi anni.

Il relatore ha richiamato un precedente: già nella passata legislatura un disegno di legge su questa stessa materia venne approvato da una delle due Camere, ma decadde per lo scioglimento del Parlamento stesso. Poiché ci troviamo, ora, in una situazione analoga, in quanto la Camera dei deputati è ormai prossima alla sua normale scadenza, mentre per il Senato — senza voler entrare nel merito della questione — si discute da parecchie parti sul suo eventuale scioglimento anticipato, sarebbe veramente preoccupante che il personale, di cui si occupa il disegno di legge in esame, vedesse, un'altra volta, delusa la propria legittima aspettativa.

Per tanto, il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge senza proporre alcun emendamento. Tuttavia dichiaro, fin da ora, che il gruppo socialista si riserva, nella prossima legislatura, di riprendere in esame il problema e di presentare, ove non soccorra l'iniziativa governativa, una proposta di legge che elimini gli inconvenienti che, a suo parere, si riscontrano nel disegno di legge in modo da dare piena soddisfazione sia alle giuste esigenze del personale sia alle necessità del consumatore e della alimentazione.

CORBI. Noi, del gruppo comunista, abbiamo ragione di dolerci che un disegno di legge, come quello in esame, che ha dato luogo a così importanti discussioni, venga vagliato dalla Camera dei Deputati alla vigilia dello scioglimento. Per questa ragione ci troviamo nell'impossibilità di affrontare una attenta e responsabile discussione sulla materia, al fine di portare quei correttivi che riterremmo necessari e di garantire quegli interessi che risultano menomati o compromessi o trascurati dal provvedimento stesso.

Ci troviamo, perciò, nella dura necessità o d'accettare il disegno di legge o di veder compromesse ancora una volta le aspettative dei dipendenti della Sepral che, da lunghi anni, attendono una soddisfacente sistemazione.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Sappiamo che con questo disegno di legge non si sanano alcune situazioni più volte denunciate come ingiustificate ed intollerabili: tuttavia ci rendiamo anche conto che, per impedire un'ingiustizia, non possiamo commetterne un'altra ancora più grave, quale sarebbe quella che si determinerebbe se, non approvando il disegno di legge, duemilaquattrocento ex dipendenti della Sepral dovessero da un giorno all'altro correre il rischio di perdere il pane.

Pertanto, ci associamo senz'altro a quanto ha detto l'onorevole Ferri, con la raccomandazione — rivolta anche al nostro gruppo — che coloro i quali ci succederanno si facciano promotori di una proposta di legge che, più compiutamente, affronti questo problema per la tranquillità di tutti e nell'interesse della stessa amministrazione dello Stato.

Non proporremo emendamenti, ma presenteremo un ordine del giorno, recante anche le firme dei colleghi Cappugi e Ferri, il quale permetterà di approvare il disegno di legge nella forma attuale, prescindendo da tutte le riserve e, soprattutto, dalle nostre doglianze per non aver vagliato attentamente il merito come ci ripromettevamo di fare.

ROMITA. Per le ragioni esposte, ritengo che sia opportuno votare, senza emendamenti, il testo pervenutoci dal Senato.

DELCROIX. Mi associo alla proposta dell'onorevole Romita.

RUSSO. Mentre dichiaro che anche il gruppo della democrazia cristiana voterà senza emendamenti il disegno di legge desidero dare atto, per la mia esperienza personale, avendo seguito le vicissitudini di questo disegno di legge, della particolare premura e dell'impegno posto dal Ministro Colombo per giungere alla soluzione del problema, che presentava notevoli difficoltà soprattutto per le concorrenti competenze di diverse amministrazioni. Infatti, le divergenze nella pubblica amministrazione, per definire la competenza dell'uno o dell'altro settore, hanno reso difficile la soluzione del problema. Sta appunto, in questo, la ragione del ritardo con cui il disegno di legge viene portato all'esame della Camera.

Approvando il disegno di legge, naturalmente, non si preclude la possibilità di risolvere in seguito altri problemi che, in questo momento, non possono essere esaminati per mancanza di tempo e, da questo punto di vista, accetto l'impostazione dell'onorevole Cappugi, che auspica la soluzione definitiva attraverso una gradualità dei provvedimenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ringrazio gli onorevoli colleghi della I Commissione per l'adesione che viene da tutti i gruppi parlamentari al contenuto del disegno di legge. Certo, il provvedimento lascia aperti alcuni problemi — come hanno rilevato gli onorevoli Ferri e Corbi — in riferimento specialmente alla sistemazione definitiva dei servizi nell'ambito del Ministero della agricoltura. Ma anche a questo si provvederà con una legge a parte, e ciò sarà compito della prossima legislatura.

Ringrazio l'onorevole Russo per le parole pronunciate nei miei confronti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno, che reca le firme degli onorevoli Corbi, Ferri, Cappugi e Romita.

« La Camera, discutendo il disegno di legge n. 3558 — Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare — impegna il Governo, nella esecuzione delle disposizioni previste per il riordinamento e la utilizzazione del personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, a non pregiudicare le funzioni e le attribuzioni proprie del personale del Ministero dell'agricoltura ».

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

DELCROIX. Nell'intestazione dell'ordine del giorno, invece di dire « La Camera discutendo il disegno di legge », credo che sia meglio dire. « La Camera, nell'approvare il disegno di legge.. ».

CORBI. Accetto l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura, con la sostituzione delle parole « nell'approvare », alla parola « discutendo ».

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Sono demandati al Ministero per l'agricoltura e le foreste:

a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in re-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

lazione ai bisogni ed alle disponibilità dei generi alimentari;

b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo dell'alimentazione; con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto Nazionale della Nutrizione al quale è conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero per l'agricoltura e le foreste;

e) i rapporti con gli Organi internazionali dell'alimentazione;

f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, è soppresso in virtù della presente legge.

Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste d'intesa con il Ministero per l'industria e il commercio.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo è istituita, presso il Ministero per l'agricoltura e le foreste, una Direzione generale dell'alimentazione.

Sono istituiti, quali organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

(È approvato).

ART. 3.

Con successiva legge sarà provveduto all'organizzazione dei servizi dell'alimentazione, alla istituzione dei relativi ruoli organici, alla costituzione del Consiglio di amministrazione, alla costituzione ed al funzionamento di un Comitato tecnico avente il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi dell'alimentazione,

all'assetto ed alla organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione ed a quant'altro necessario per il migliore funzionamento dei servizi affidati alla nuova Direzione generale.

(È approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 4.

Nella prima attuazione della presente legge e sino alla applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:

1°) con il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministero per l'agricoltura e le foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;

2°) con il personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

3°) con il personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

4°) con il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

5°) con il personale degli organismi istituiti in base all'articolo 1, lettera h) del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che risulti trattenuto in servizio per le esigenze della liquidazione degli organismi medesimi ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il personale contemplato nei numeri 2°), 3°), 4°) e 5°) del precedente comma conserva,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

nelle more dell'applicazione delle norme dei successivi articoli, la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della presente legge, presso la rispettiva Amministrazione di appartenenza.

(*È approvato*).

ART. 5.

Sono istituiti presso il Ministero per l'agricoltura e le foreste, per i servizi centrali e periferici dell'alimentazione, i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge.

I posti vacanti in ciascuna qualifica superiore all'iniziale delle singole carriere verranno ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. Non sono consentite nuove immissioni in tali ruoli ed i posti risultanti vacanti e non conferibili sono soppressi dalla data della vacanza.

(*È approvato*).

ART. 6.

Nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo è inquadrato, in base a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica dei ruoli medesimi, il personale di cui al precedente articolo 4, che risulti in servizio alla data del 1° maggio 1948, abbia i requisiti prescritti, fatta eccezione del limite massimo di età subordinatamente per altro all'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del successivo articolo 14, e non fruisca di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro o degli enti locali.

Il collocamento nelle singole carriere e qualifiche è effettuato secondo le norme di cui ai successivi articoli.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il personale di cui all'articolo 4, n. 1), è inquadrato nel ruolo della carriera corrispondente a quello di appartenenza.

Il personale di cui all'articolo 4, nn. 2°) e 4°), è inquadrato secondo le norme dei successivi commi.

Nel ruolo della carriera direttiva è inquadrato il personale direttivo, contemplato dal-

l'articolo 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri e dalla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, che sia in possesso di diploma di laurea, nonché dei requisiti, prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il personale direttivo di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera direttiva, è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto, purché provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

È altresì inquadrato nel ruolo della carriera di concetto il personale di concetto contemplato nella tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonché dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il personale di concetto di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera di concetto, è inquadrato nel ruolo della carriera esecutiva, purché provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

Nel ruolo della carriera esecutiva è inoltre inquadrato il personale d'ordine, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei requisiti prescritti e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Nel ruolo della carriera del personale ausiliario è inquadrato il personale subalterno, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei prescritti requisiti.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il personale di cui ai numeri 3°) e 5°) del precedente articolo 4 è inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettivamente corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data del 1° maggio 1948.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448

(*È approvato*).

ART. 9.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del primo comma del precedente articolo 7, è collocato nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica organicamente acquisita.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del secondo comma e successivi del precedente articolo 7 è collocato nella qualifica corrispondente gerarchicamente alla posizione risultante rispettivamente dalla classificazione di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri e dalla equiparazione determinata con la tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dall'Alto Commissario per l'alimentazione.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente articolo 8 è collocato nelle qualifiche secondo le disposizioni dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Al personale collocato nelle singole qualifiche a norma dei precedenti commi è attribuito lo stipendio della rispettiva qualifica, nella entità che competerebbe nella qualifica medesima, in base all'anzianità maturata nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento in essa.

È, comunque, escluso il conferimento di posizione gerarchicamente ed economicamente superiore a quella acquisita alla data della presente legge dal personale contemplato dai precedenti commi.

(È approvato).

ART. 10.

Il collocamento nelle singole qualifiche deve essere effettuato tenendo conto dell'ordine risultante, dal precedente articolo 4, per ciascuna delle categorie in esso contemplate e, nell'ambito della medesima categoria, in base alla natura delle funzioni effettivamente esercitate ed all'anzianità complessiva di servizio.

(È approvato).

ART. 11.

L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto.

Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.

Alla costituzione della Commissione prevista nel primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 12.

Il personale inquadrato nella carriera di concetto ai sensi del quarto comma del precedente articolo 7 e che sia già da almeno un anno preposto alla direzione di unità amministrative dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, degli Ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, può essere mantenuto nelle funzioni direttive, ferma restando l'appartenenza ad ogni effetto alla carriera di concetto.

(È approvato).

ART. 13.

Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente ai fini del computo dell'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica di direttore di sezione o di primo segretario, nonché per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di primo archivist, è valutato il periodo di servizio prestato nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento dei relativi titolari nelle qualifiche rispettivamente inferiori delle relative carriere.

Ai fini dell'anzianità di servizio richiesta dalle vigenti disposizioni per le promozioni alla qualifica immediatamente superiore a quella conseguita in sede di inquadramento è valutato, per un terzo della sua durata, nei casi in cui non ricorre l'operatività del precedente comma, il periodo di servizio prestato alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 14.

Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nei ruoli ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza relativi al personale di cui all'articolo 4 che ne è provvisto e le somme accantonate per tali fondi sono utilizzate in buoni del Tesoro ordinari per essere corrisposte al personale stesso, con gli interessi maturati, all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

Il servizio civile prestato dal personale di cui all'articolo 4 nelle Amministrazioni dello

Stato anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento è riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per la intera sua durata previo pagamento allo Stato del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette. Per il personale provvisto di fondo di previdenza sono devolute allo Stato, in sostituzione del contributo di riscatto, le somme accantonate in detto fondo alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, in ragione di tante quote del fondo stesso quanti sono gli anni di servizio riscattati.

Per il personale che alla data dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento abbia superato il 50° anno di età, l'efficacia del provvedimento di inquadramento è condizionata alla presentazione, entro 30 giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso, della domanda di riscatto del servizio di cui al precedente comma prestato posteriormente al compimento del 50° anno di età. Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di inquadramento si considera come non adottato.

(*È approvato*).

ART. 15.

In deroga all'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, per esigenze di servizio, disporre l'assegnazione ad altri uffici del Ministero del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge; può essere inoltre disposto, con decreto dei Ministri competenti di concerto col Ministro del tesoro, il comando anche a tempo indeterminato del personale anzidetto presso altre Amministrazioni statali.

(*È approvato*).

ART. 16.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale ha facoltà di rassegnare le dimissioni dall'impiego con diritto al trattamento stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53.

(*È approvato*).

ART. 17.

Le attrezzature dei servizi centrali dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dei

relativi ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, passano in dotazione rispettivamente della Direzione generale, degli Ispettorati compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, istituiti con la presente legge.

Le disposizioni vigenti, che stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945, cesseranno di avere vigore il 30 giugno 1959.

(*È approvato*).

ART. 18.

L'ufficio di controllo del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione è trasferito presso il Ministero per l'agricoltura e le foreste quale « Sezione per i servizi dell'alimentazione » della Ragioneria centrale del Ministero medesimo.

(*È approvato*).

ART. 19.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno trasferite allo stato di previsione del Ministero per l'agricoltura e le foreste le somme disponibili — in conto competenza ed in conto residui — sui capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro — sottorubrica « Alto Commissariato per l'alimentazione » — nonché le somme ugualmente disponibili — in conto competenza e in conto residui — sui capitoli degli stati di previsione dei vari Ministeri per il rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso le Amministrazioni stesse ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220.

(*È approvato*).

ART. 20.

Il maggiore onere recato dal provvedimento per le competenze relative al personale di cui ai numeri 4) e 5) del precedente articolo 4, valutato in lire 935.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Pongo in votazione la tabella annessa:

TABELLA DEI RUOLI AD ESAURIMENTO PER I SERVIZI
DELL'ALIMENTAZIONE

| QUALIFICA | Numero dei posti |
|--|---------------------|
| RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA. | |
| Ispettori generali e direttori compartimentali | 14 |
| Direttori di divisione e ispettori capi | 40 |
| Direttori di sezione e ispettori superiori | 110 |
| Consiglieri di 1 ^a classe | 120 |
| Consiglieri di 2 ^a classe | } |
| Consiglieri di 3 ^a classe | } 130 |
| | 414 |
| | 414 |
| RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO. | |
| Segretari capi | 15 |
| Segretari principali | 105 |
| Primi Segretari | 165 |
| Segretari | 175 |
| Segretari aggiunti | } |
| Vice Segretari | } 315 |
| | 775 |
| | 775 |
| RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA. | |
| Archivisti capi | 32 |
| Primi archivisti | 320 |
| Archivisti | 370 |
| Applicati | } |
| Applicati aggiunti | } 450 |
| | 1.172 |
| | 1.172 |
| RUOLO DELLA CARRIERA AUSILIARIA. | |
| Commessi | 5 |
| Uscieri capi | 15 |
| Uscieri | } |
| Inservienti | } 240 |
| | 260 |
| | 260 |
| Agenti tecnici | 75 |
| | 75 |

(È approvata).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta, non appena la IV Commissione (Finanze e tesoro) avrà emesso il parere sulle conseguenze finanziarie.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (3388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

La IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Russo, ha facoltà di svolgere la relazione

RUSSO, *Relatore*. Riferirò brevemente sul disegno di legge in esame, riservandomi di rispondere successivamente a coloro che chiederanno chiarimenti. Occorre fare una premessa. Questo disegno di legge trova la sua origine in precedenti disposizioni legislative, che hanno affrontato il delicatissimo problema della sistemazione degli ex dipendenti della milizia della strada, della ex milizia portuale e della ex milizia forestale. Quando si è voluto risolvere questo problema, si è provveduto con una serie di disposizioni parziali, staccate e slegate una dall'altra, senza preoccuparsi delle ripercussioni che tali disposizioni di legge avrebbero avuto nei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In particolare, per quello che si riferisce ai dipendenti della milizia forestale, si è avuto il loro passaggio nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, Corpo delle foreste, e si è dato ad essi l'inquadramento e la sistemazione organica di carriera. Successivamente, nel 1947, si è provveduto per i dipendenti della milizia stradale. Con maggior ritardo si è provveduto per i dipendenti della milizia portuale.

Nelle norme che riguardano i dipendenti della milizia portuale sono stati adottati criteri diversi da quelli applicati ai dipendenti della milizia stradale: mentre a questi ultimi è stato riconosciuto il servizio che avevano prestato nella milizia agli effetti dello sviluppo della carriera e dei miglioramenti economici, per gli altri tale riconoscimento non è stato concesso.

A questo riguardo desidero rivolgere una particolare raccomandazione all'onorevole Sottosegretario Salizzoni, quale rappresentante del Governo — quantunque la responsabilità

ricada sui Governi precedenti — quando si affrontano problemi che toccano il personale e gli organici, siano sempre esaminati congiuntamente e unitariamente, se non si vogliono determinare sperequazioni gravissime nello sviluppo della carriera.

Il disegno di legge proposto, oggi, alla nostra approvazione tende ad eliminare la maggior parte degli inconvenienti che si sono verificati con la serie inorganica di provvedimenti emanati in periodi successivi.

L'articolo 1 prevede, come è stato disposto con una legge apposita per i dipendenti della ex milizia stradale, che anche per i dipendenti della ex milizia portuale valga il servizio prestato precedentemente, sia agli effetti dei miglioramenti economici sia a quelli dello sviluppo della carriera.

Limitare, però, questa legge agli ex dipendenti della milizia, significherebbe creare una situazione di sperequazione e di pregiudizio per coloro che sono entrati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenendo dall'esercito. Perciò, l'articolo 1, prevede che questi benefici siano estesi tanto a quelli che provengono dalla milizia portuale, quanto a quelli che provengono dall'esercito.

Ritengo, però, che, se approvassimo nell'attuale contesto del disegno di legge l'articolo 1, ci troveremmo di fronte a un altro inconveniente, cioè ad un danno per quelli che oggi sono già capitani e si trovano in attesa della promozione a maggiore. Essi si vedrebbero, ad un certo momento, sopravanzati nei ruoli da coloro ai quali si riconoscono i benefici previsti dall'articolo 1. Quindi, l'articolo 1 non può essere approvato, se non si dispone, con un successivo articolo, che queste promozioni sono effettuate in soprannumero, nel senso che non pregiudicano gli sviluppi di carriera di quelli che già appartengono, oggi, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La soluzione del soprannumero non è la migliore, perché dilata gli organici; d'altra parte non credo possibile approvare delle norme legislative che, nell'accordare dei benefici ad alcune categorie, pregiudichino le aspettative di carriera di altri dipendenti.

Il secondo problema riguarda gli ufficiali che provengono dal corpo della P.A.I., cioè dalla soppressa polizia dell'Africa italiana. Anche qui esiste una notevole confusione, perché non si è riconosciuta pienamente la validità della legge del 1942, che riservava la promozione per quelli che erano lontani dalla patria, in zone di operazioni. Gli ufficiali della P.A.I., nel periodo in cui si trovavano in zona di operazioni, non poterono partecipare ai con-

corsi e nei bandi venne omessa la riserva dei posti, come stabilito per legge.

Nel 1952 il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno dare applicazione a questa legge del 1942 e lo ha fatto concedendo la promozione, ora per allora, a quelli che erano stati pretermessi perché si trovavano nella zona di operazione. Vi sono stati dei ricorsi al Consiglio di Stato, e la suprema magistratura amministrativa, con sua decisione, ha riconosciuto equa questa promozione, perché rispondeva ad un diritto che tali dipendenti avevano; d'altra parte, ha fatto osservare che le promozioni, come erano state attuate dal Ministero dell'interno, creavano pregiudizio allo sviluppo della carriera degli ufficiali già appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Pertanto, all'articolo 1, si dispone che le promozioni nel ruolo dei tenenti colonnelli del corpo delle guardie di pubblica sicurezza vengono effettuate istituendo tre posti in soprannumero, tenendo così conto delle esigenze degli ufficiali della P.A.I. senza pregiudicare la carriera degli altri tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Vorrei raccomandare a tutti i componenti della Commissione, in modo particolare all'onorevole Sottosegretario Salizzoni, di tenere presenti tutte le osservazioni che possono essere fatte in materia, affinché con questo disegno di legge si risolva definitivamente la questione, in modo che il Parlamento non si debba trovare domani di fronte a nuove esigenze ed a nuove richieste.

Da parte mia ho cercato di fare tutto il possibile, perché il disegno di legge rispondesse a questa esigenza, però non posso assicurare di avere raggiunto completamente il risultato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOZZI. A dire la verità non sono riuscito a comprendere bene lo spirito di questa legge. Penso che si possa sospendere la discussione per una seduta e riunirci in comitato ristretto per l'esame dei molti punti che debbono essere chiariti al fine di evitare errori che, a loro volta, richiederebbero la sanatoria di nuovi provvedimenti.

Faccio, perciò, formale proposta di rinvio.

DELCROIX. Mi associo alla proposta dell'onorevole Bozzi.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho difficoltà a stabilire un incontro in comitato ristretto in modo che il provvedimento risultante sia il più perfetto possibile. Però, non nascondo la mia perples-

sità di fronte agli eventuali emendamenti che fossero proposti perché, se in tal modo risolveranno il problema degli ufficiali, sorgerà subito dopo quello dei sottufficiali. Ad ogni modo il Governo è d'accordo per il rinvio.

RUSSO, *Relatore*. Non mi sento come Relatore di proporre alla Commissione l'approvazione di un disegno di legge sapendo che fra un anno ci troveremo nuovamente di fronte alla necessità di sanare un'altra situazione ingiusta. Credo sia possibile, con un po' di buona volontà, risolvere il problema integralmente ed in questo senso penso che un incontro in comitato ristretto possa essere proficuo. D'accordo perciò sulla sospensione della discussione.

PRESIDENTE. Mi riservo di nominare i componenti del comitato ristretto che si terranno in contatto con l'onorevole Sottosegretario ed il Relatore.

Se non vi sono obiezioni, e con questa intesa, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito)

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico del personale permanente e volontario. (3432); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Santi: Norme relative alle qualifiche e gradi, ed al trattamento economico e di quiescenza del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (2493); e del disegno di legge: Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi. (3440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni e della proposta di legge, relativi al riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle qualifiche e gradi ed al trattamento economico del personale non statale dello stesso Corpo, ed infine alcune modifiche degli articoli concernenti i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi.

Il Relatore, onorevole Russo, ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO, *Relatore*. Si tratta di due disegni e di una proposta di legge. Il primo (3432) è stato presentato dal Ministro per gli Interni di concerto col Ministro del Tesoro e col Mi-

nistro della Difesa per il riordinamento del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Strettamente collegata a questo disegno di legge è la proposta presentata dall'onorevole Santi (2493). Infine vi è un terzo provvedimento, un disegno di legge (3440), che modifica gli articoli 9 ed 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 concernenti i requisiti per l'ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi. Il terzo provvedimento ora citato è di portata più limitata e riguarda solamente le norme per la carriera degli ufficiali dei vigili del fuoco e credo che in esso vi siano molti temi di contrasto con i primi due provvedimenti citati.

Sia il disegno di legge governativo che la proposta dell'onorevole Santi partono dalla premessa di porre fine alla situazione paradossale in cui si trova in Italia il Corpo dei vigili del fuoco che, originato dai singoli organismi di carattere prettamente comunale, con legge 27 dicembre 1941, n. 1570 è stato trasformato in Corpi provinciali dipendenti dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi.

Questa situazione ha creato notevoli difficoltà sia dal punto di vista finanziario — e ricordo che ci siamo già occupati in passato dell'onere finanziario dei servizi antincendi a carico degli enti locali — sia per altre situazioni che si riferiscono al personale. Ci troviamo di fronte a situazioni che non esito definire assurde. Tanto per fare un esempio, per i sottufficiali si provvede con un concorso bandito dal Ministero dell'Interno, però, chi risulta vincitore del concorso per brigadiere, vice brigadiere e maresciallo, dovendo venir inserito nell'organico del Corpo, può anche non trovare posto dato che l'organico è completo. La possibilità di miglioramenti di carriera, poi, è molto limitata dal fatto che, spesso, si arriva al collocamento a riposo prima che l'interessato abbia potuto raggiungere un grado apprezzabile, anche agli effetti del trattamento di quiescenza.

Per risolvere questi problemi, il disegno di legge propone la soppressione dei corpi provinciali dei vigili del fuoco e la loro riorganizzazione su basi nuove attraverso un organismo direttamente collegato con il Ministero degli Interni (articolo 1); ne fissa i compiti (articolo 2) e dispone (articolo 3) che fanno parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la scuola centrale, il centro studi ed esperienze, gli ispettorati di zona, i comandi provinciali ed i distaccamenti e posti di vigilanza.

Vengono istituiti Ispettorati di zona, ogni zona comprende alcune determinate provincie, e ciò per dare la possibilità di immediata mobilitazione sotto un comando unico in caso di particolari calamità.

Per quel che si riferisce allo stato giuridico, in relazione a questo nuovo inquadramento del corpo, viene stabilito che il reclutamento sarà effettuato per concorso bandito dal Ministero dell'interno. Il disegno di legge fissa anche delle norme per questi concorsi.

Correlativamente, al problema dell'assunzione, si pone il problema dell'avanzamento e delle promozioni su base nazionale in modo da ovviare, fra l'altro, all'inconveniente, cui ho accennato dianzi, del personale promosso e che non trova la sua sistemazione in organico per deficienza di posti; tale problema viene risolto con apposite norme del disegno di legge.

Vengono, infine, modificate le norme per il collocamento a riposo elevando i limiti di età per i sottufficiali; e ciò per due motivi: il primo di carattere funzionale — necessità di trovare del personale idoneo e di non collocare a riposo persone che hanno ancora ampie possibilità di rendere utili servizi — il secondo a vantaggio del personale stesso, per consentirgli di maturare una maggiore anzianità agli effetti del trattamento di quiescenza.

Non sarà inopportuno rilevare che la parificazione fra il Corpo dei vigili del fuoco e quello delle Guardie di pubblica sicurezza non sempre è a beneficio dei vigili, dato che i limiti del collocamento a riposo sono maggiori nei confronti della pubblica sicurezza, mentre i vigili del fuoco, spesso, non riescono a raggiungere il numero di anni di servizio necessari per la pensione. Penso, a questo proposito, che siano necessarie alcune modifiche ed a tal fine mi riservo di presentare qualche emendamento.

Così, per quel che riguarda lo stato giuridico, occorre tener presente un inconveniente che oggi si verifica per cui, nel periodo di licenza ordinaria, per deficienza di regolamentazione, vengono conteggiate licenze per motivi straordinari, particolarmente per malattia, il che non è certamente regolare.

Per quanto concerne la proposta di legge Santi va rilevato che la stessa, pur accettando il principio dell'inquadramento unico alle dipendenze del Ministero dell'Interno, differisce in modo sostanziale dal disegno di legge governativo soprattutto per quanto riguarda gli effetti del trattamento economico e lo stato giuridico del personale del Corpo dei vigili del fuoco. Mentre nel disegno di legge si man-

tiene l'equiparazione con il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella proposta di legge Santi si fa riferimento al trattamento economico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, indubbiamente più favorevole agli effetti economici.

L'altra differenza sostanziale, contenuta nella legge Santi, concerne il mantenimento delle caratteristiche essenzialmente civili agli effetti dell'inquadramento sindacale e dell'appartenenza a partiti politici del personale dei vigili del fuoco.

Perciò, concludendo, e riservandomi di rispondere via via agli eventuali interventi degli onorevoli colleghi, desidero sottolineare come la differenza fra la proposta di legge Santi ed il disegno di legge governativo sia di doppia natura: finanziaria e giuridica. Per quanto attiene al criterio giuridico la Commissione, naturalmente, è libera di pronunciarsi; per quanto riguarda le conseguenze di ordine finanziario debbo informare gli onorevoli colleghi che la IV Commissione (Finanze e tesoro) investita del parere alla nostra Commissione su ambedue i provvedimenti, si è espressa favorevolmente per l'approvazione del disegno di legge, mentre si è espressa in senso contrario all'approvazione della proposta di legge Santi.

Il terzo provvedimento, infine — cioè il disegno di legge n. 3440, affronta un altro problema per la soluzione del quale credo non vi dovrebbe essere alcuna obiezione da parte degli onorevoli componenti la Commissione. Attualmente, per poter partecipare ai concorsi per ufficiali nella carriera dei vigili del fuoco occorrono tre requisiti: 1°) età non superiore ai 28 anni, 2°) aver esercitato per almeno un anno la libera professione; 3°) che siano ufficiali di complemento dell'esercito. Un esame comparativo dei tre requisiti e dei limiti di tempo richiesti dal conseguimento di una laurea e dall'assolvimento degli obblighi militari permette di capire molto facilmente come i concorsi, recentemente banditi, per tale carriera siano andati deserti. Non è difficile comprendere che per i richiesti requisiti della laurea in ingegneria, del servizio militare compiuto e di un anno di libera professione sia ben facile oltrepassare i limiti di età.

Il disegno di legge si propone: 1°) di elevare il limite di età da 28 a 30 anni; 2°) di eliminare il requisito di un anno di libera professione per poter partecipare al concorso per ufficiale del Corpo dei vigili del fuoco.

Il disegno di legge n. 3440 affronta anche il problema degli ufficiali volontari, assunti senza concorso e che, ormai, da dieci anni e

più, prestano regolare servizio ed in modo lodevole senza che sia stato provveduto per loro un inquadramento, con i benefici relativi. Si pensava che potessero essere inquadrati nei ruoli speciali transitori, ma il Ministero dell'interno non lo ha ritenuto possibile cosicché questi ufficiali non hanno, a tutt'oggi, uno stato giuridico, o trattamento di quiescenza; non hanno neanche diritto al trattamento di malattia mentre se c'è un servizio che favorisce l'insorgere di malattie è proprio quello dei vigili del fuoco per i disagi ai quali i componenti vanno costantemente incontro.

Col disegno di legge si prevede la sistemazione in ruolo del personale volontario inquadrando nel ruolo A o B a seconda del possesso del requisito del titolo di studio.

Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario di chiarirmi un punto: credo vi siano alcuni casi in cui sono stati ammessi come volontari anche ufficiali senza il prescritto titolo di geometra, ma in possesso di altri titoli, come la licenza magistrale o anche quella di scuola media, il che creerebbe delle serie perplessità in sede di attuazione dell'inquadramento.

Concludendo, mi rendo conto della complessità del provvedimento, d'altra parte, desidero sottolineare l'urgenza dell'approvazione del provvedimento stesso. Comunque, qualora, non fosse possibile approvarlo in questo scorcio di legislatura — e mi rendo conto delle difficoltà che si frappongono — vorrei richiamare la cortese attenzione degli onorevoli colleghi su una disposizione basilare contenuta nei tre provvedimenti: la proroga dei limiti di età per ufficiali e sottufficiali, essenziale anche agli effetti stessi del servizio. Qualora, quindi, non fosse possibile giungere alla definitiva approvazione del disegno di legge chiederei, che — analogamente a quanto si è fatto nei riguardi della legge sui segretari comunali — si approvasse un'ordine del giorno per impegnare il Governo a soprassedere al collocamento a riposo sino alla definizione legislativa della materia.

Come relatore propongo che, in sede di passaggio agli articoli, si prenda come base il disegno di legge governativo — che ha ottenuto il parere favorevole della IV Commissione — considerando la proposta Santi come una serie di emendamenti al disegno di legge. Credo che anche l'onorevole proponente sia d'accordo su questo punto.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione generale desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla possibilità che abbiamo di approvare sollecita-

mente il solo disegno di legge n. 3440, mentre per il disegno di legge n. 3432 e la proposta n. 2493 la discussione si porrà certamente a lungo. Il disegno di legge, n. 3440, ha carattere transitorio ed è diretto a sanare determinate situazioni. Chiedo quindi alla Commissione se non sia il caso di dare la precedenza nella discussione al disegno di legge n. 3440 che non è abbinato agli altri due provvedimenti in quanto non tratta identica materia, ma soltanto congiunto per l'argomento.

FERRI. Mi dichiaro favorevole alla proposta dell'onorevole Presidente tanto più che noi riteniamo che la discussione abbinata del disegno di legge governativo e della proposta di legge Santi non possa esaurirsi nel giro di pochissime sedute della Commissione. Rendendomi conto della impellente necessità di garantire ai vigili del fuoco che non si dia corso al collocamento a riposo durante questo periodo di attesa della nuova legislazione, accediamo alla proposta dell'onorevole collega relatore circa l'approvazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a non procedere a collocamenti a riposo fino a quando la materia non sia disciplinata.

Quindi, nessuna difficoltà da parte nostra a discutere immediatamente il disegno di legge n. 3440, mentre per il disegno di legge n. 3432 e la proposta di legge Santi dovremmo chiedere un termine per la presentazione degli emendamenti che si annunciano assai numerosi. D'altro lato non bisogna nascondersi che per questi due provvedimenti, data l'imminenza della chiusura della legislatura, non vi sono probabilità di giungere alla loro approvazione.

GIANQUINTO. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Ferri.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non ha nessuna difficoltà ad accettare un ordine del giorno soprattutto per condizionare, almeno parzialmente, quel senso di disagio che si manifesterà fra i dipendenti del corpo quando apprenderanno che l'approvazione di questo disegno di legge andrà a finire alla prossima legislatura.

Intanto, penso che si potrebbe passare alla discussione ed eventuale approvazione del disegno di legge n. 3440.

RUSSO, *Relatore*. Propongo che, deliberato il passaggio agli articoli del disegno di legge n. 3440, il loro esame sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 3440, e nessuno chiedendo di parlare la dichiaro

chiusa. Passiamo agli articoli. Se non vi sono obiezioni si intende accolta la proposta dell'onorevole relatore di procedere al loro esame nella prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Riva: Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti. (3464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Riva. « Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti ».

L'onorevole De Maria, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MARIA, *Relatore*. Desidero rendere omaggio alla solerzia dell'onorevole Riva che si è reso interprete di un sentimento che, sono certo, è condiviso da tutti gli onorevoli commissari, per venire incontro ad una categoria che è stata finora ingiustamente trascurata.

Si tratta di 52 mila individui educati in 19 istituti dell'Ente nazionale sordomuti.

Vorrei dire che le finalità di questa legge sono duplici. La prima è di natura morale, la seconda — mi si passi la parola — economica. La Costituzione garantisce a qualsiasi cittadino il diritto al lavoro. Ora, nei riguardi dei sordomuti vi sono delle gravissime prevenzioni: si ritiene che questa minorazione renda l'individuo non idoneo a qualsiasi attività lavorativa e ciò costituisce un grave ostacolo all'avviamento al lavoro di questi fratelli meno fortunati ma, tutt'altro, che inabili. Quindi, necessità morale di riconoscimento del diritto al lavoro; in secondo luogo necessità economica. Vi sono 19 istituti professionali dell'Ente nazionale sordomuti che conferiscono a questi minorati una effettiva qualificazione più consona alla loro possibilità (cito, tanto per fare un esempio, i linotipisti e stampatori) che li mette alla pari con gli altri lavoratori. La proposta di legge in esame tende, appunto, a vincere la prevenzione della collettività nei riguardi di questi individui che li mette al bando prima ancora di aver saggiato le loro possibilità di rendersi utili alla collettività stessa.

La legge prevede che le amministrazioni dello Stato, escluse le Ferrovie, comprese quelle autonome, gli enti pubblici e le aziende di Stato debbano assumere senza concorso per le mansioni salariali personale sordomuto nel limite del 3 per cento del contingente. Mi pare, questa, una disposizione molto opportuna perché attraverso le prove ed i controlli,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

di cui all'articolo 5, si deve giungere a sfatare la prevenzione del pubblico, e particolarmente, dei datori di lavoro privati, nei riguardi della qualificazione professionale di questi soggetti.

Dal lato tecnico professionale la legge stabilisce due remore: una prima viene rappresentata dall'esame cui dovrà essere sottoposto il candidato presso l'Istituto professionale dell'Ente nazionale sordomuti dinanzi ad una commissione di Stato; la seconda è costituita dalla disposizione per cui, prima di essere avviati nelle varie carriere, i sordomuti dovranno essere sottoposti ad una visita da parte del medico provinciale: si tratta quindi di un accertamento di idoneità fisica. Attraverso questo doppio accertamento, di idoneità fisica e di capacità a svolgere un determinato lavoro, molti sordomuti saranno immessi, con tutta tranquillità, nella vita produttiva della nazione, garantendo loro il diritto ad una esistenza decorosa, senza avvilirli con un assegno vitalizio di duemila lire mensili. Da parte mia rendo atto all'onorevole Riva di essersi reso interprete di questa esigenza e la proposta non può non avere il parere favorevole del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAMPIETRO UMBERTO. Devo sottolineare le dichiarazioni dell'onorevole relatore e fornire alcuni chiarimenti alla Commissione. Quelli che noi oggi continuiamo a chiamare sordomuti, sono in realtà dei « sordoparlanti ». La nuova tecnica di insegnamento ha fatto tali progressi ed i laboratori specializzati per sordomuti hanno raggiunto una tanta perfezione che, praticamente, non c'è bisogno ormai di far pressione sui privati perché si avvalgano di questi elementi.

Per essere obiettivi dobbiamo riconoscere, tuttavia, che questi elementi sordomuti o meglio « sordoparlanti » sono dotati di una estrema sensibilità e solo la continua comunanza di vita e di lavoro con le persone normali, dando loro la sensazione di una raggiunta parità con gli altri lavoratori e della estrema facilità di intendersi vale a dar loro una certa tranquillità. Per il resto sono pronto ad ammettere che il loro rendimento nel lavoro, sia manuale che intellettuale — e ve ne sono molti che pervengono al conseguimento di un titolo di studio — può essere anche superiore a quello dei normali lavoratori. Per tutti questi motivi sono del parere che la proposta di legge vada accettata integralmente.

ORTONA. Non abbiamo alcuna prevenzione su questa proposta di legge. Tuttavia

sorge spontanea una domanda: perché si crea una imposizione di mano d'opera per le aziende statali, quelle municipalizzate, ecc., e non la si estende, almeno, alle maggiori aziende private, come in altri casi avviene, dato che, proprio nel campo privato, vi sarebbero anche maggiori possibilità di occupazione per mano d'opera di questo genere.

DELCROIX. Onorevole Presidente, desidero, prima di tutto, dar atto all'onorevole Riva dell'opportunità della sua iniziativa. Inutile dire che noi tutti sentiamo un obbligo di solidarietà umana e sociale verso i sordomuti.

Vorrei associarmi all'osservazione del collega Ortona che si domanda perché questo collocamento, di cui si fa obbligo allo Stato, non sia esteso anche alle aziende private. Da quando l'onorevole Labriola, con la sua legge, rese obbligatoria l'assunzione degli invalidi di guerra questo obbligo si è andato man mano estendendo a varie altre categorie — vittime civili di guerra, invalidi per servizio, ecc. — tanto che l'assunzione degli invalidi di guerra è divenuta più difficile. Tuttavia, convergo sulla necessità di estendere l'obbligo dell'assunzione anche alle aziende private.

Quanto all'osservazione dell'onorevole relatore sulla « elemosina » mensile di duemila lire debbo osservare che anche i ciechi hanno cominciato con una simile cifra ed ora sono a 14 mila lire mensili. Si tratta di insistere, e nessuno è più convinto di me dell'obbligo della società — e quindi dello Stato — di assisterli adeguatamente. Questi infelici rappresentano una percentuale costante di infelicità che grava sul genere umano: essi sono infelici perché gli altri siano integri, e non regaliamo nulla assistendoli, anzi assolviamo un debito della società.

Quindi mi dichiaro favorevole all'approvazione della legge senza modificazioni.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io do atto all'onorevole Riva della premura dimostrata a favore di questa categoria ma, purtroppo, debbo, a nome del Governo, pregare la Commissione di rinviare la discussione e la eventuale approvazione ad altra seduta in quanto è in preparazione un disegno di legge governativo per il quale si attende solamente il parere dell'Amministrazione dato che esso implica un certo peso finanziario. Non appena pervenuto i due provvedimenti potranno essere abbinati.

PRESIDENTE. Di fronte alla richiesta del rappresentante del Governo ritengo che possa rimanere stabilito il rinvio della discussione.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo Militare Alleato nel Territorio di Trieste. (2639); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Sistemazione dei dipendenti del cessato Governo Militare Alleato di Trieste. (1913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge sulla sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste. Oggi, avrebbe dovuto intervenire alla nostra seduta il Ministro del tesoro per rispondere ai quesiti posti, ma sono stato informato che egli è indisposto, per cui dobbiamo ancora una volta rinviare la discussione.

TOLLOY. Tengo a far rilevare alla Commissione che ventitre giorni fa, il 29 gennaio, la Commissione ha nominato un Comitato ristretto per la definizione della questione, con l'intesa che, nel caso in cui non fosse stato possibile addivenire ad una sollecita definizione, la legge sarebbe stata inviata alla Assemblea. Il Ministro Zotta disse, in quell'oc-

casione, che data l'urgenza, avrebbe telefonicamente fatto sapere il parere del Tesoro. Ora questa risposta l'ha comunicata il 21 febbraio, cioè 23 giorni dopo. Siamo agli ultimi giorni della legislatura e rinviare la legge in aula significa praticamente insabbiarla. Tengo a far presente che, in questo caso, la responsabilità dell'insabbiamento ricadrebbe per intero sul Governo.

CAPPUGI. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di prendere, possibilmente, accordi telefonici affinché si possa tenere, magari in giornata, un'altra riunione. La questione è seria: si tratta della sistemazione di 6 mila persone.

PRESIDENTE. Farò tutti i passi necessari affinché la legge sia esaminata al più presto.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI